

**REGOLAMENTO (CEE) N. 829/76 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 809/76 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 1<sup>o</sup>. 7. 1975, pag. 61.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 31.

**al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,00
	II. zucchero greggio	4,51 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,00
	II. zucchero greggio	4,51 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.